

Direttive per l'applicazione del Regolamento CE n. 1774/2002 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.

1. Provvedimenti autorizzativi in conformità al Regolamento.

1. I titolari di stabilimenti ed impianti che intendono esercitare le attività previste dagli articoli 10-11-12-13-14-15-17-18-23 del Regolamento CE n. 1774/2002 (di seguito denominato Regolamento) devono presentare domanda per il riconoscimento ai sensi degli stessi articoli del Regolamento al Sindaco del Comune ove ha sede l'impianto stesso, secondo le disposizioni procedurali dettate dalla nota della Regione n. 105/14495/05.04.02 del 2 maggio 2003 e dalla delibera della Giunta Regionale del 15 aprile 2002, n. 371 recante "Approvazione dello schema di protocollo di intesa tra Regione Toscana ed A.N.C.I. Federsanità relativo alle procedure per il rilascio di autorizzazioni e/o riconoscimenti comunitari di competenza dei Comuni".
 - 1.1. La domanda deve essere corredata dalla documentazione che verrà appositamente indicata.
 - 1.2. Limitatamente agli impianti di transito esistenti, si intende per stabilimento una struttura composta da uno o più impianti, anche fisicamente collegati, a condizione che ai sottoprodotti di origine animale appartenenti a ciascuna categoria siano riservate un'entrata ed un'uscita di uso esclusivo.
2. Ciascuno stabilimento riconosciuto ai sensi del Regolamento è inserito da parte della Regione nell'elenco nazionale del Ministero della Salute.
3. Gli impianti di trasformazione di categoria 3, di cui all'art. 6 del Regolamento, che producono proteine animali trasformate destinabili ad utilizzi diversificati (alimenti per animali da compagnia, fertilizzanti), non necessitano di riconoscimenti aggiuntivi, a condizione che la metodica di produzione sia compatibile con lo specifico utilizzo e conforme alle indicazioni del Regolamento.
4. Gli impianti che operano secondo i metodi di trasformazione dal 2 al 7, previsti dall'Allegato V, Capitolo III del Regolamento, devono essere convalidati secondo le procedure descritte nell'Allegato V, Capitolo V, punto 1 ed eventualmente verificati conformemente al metodo 7. A tale scopo, preliminarmente alla convalida, il Servizio Veterinario dell'azienda U.S.L. competente acquisisce da parte del titolare dell'impianto una dichiarazione attestante il metodo di trasformazione cui vengono sottoposti i materiali, con esplicito riferimento alle tipologie previste dall'Allegato V, Capitolo III del Regolamento.
5. Nel caso di stabilimenti che operano secondo il metodo di trasformazione 1, le procedure di convalida devono essere conformi a quanto previsto nell'Allegato V, Capitolo V, punti 1, 2 e 3 del Regolamento. L'omologazione dei reattori è rilasciata sulla base di quanto già disposto dal Ministero della Salute con la Circolare n. 4 del 19 febbraio 1999.

2. Modalità di gestione del materiale specifico a rischio.

1. Il materiale specifico a rischio di cui all'articolo 4 del Regolamento (di seguito definito MSR), ad esclusione dell'intero corpo degli animali morti o abbattuti della specie bovina, ovina e caprina di qualunque età e di quello destinato a scopi diagnostici, di ricerca o didattici, deve essere colorato o marcato, subito dopo la rimozione, mediante un colorante o marcatore che consenta l'individuazione di detto materiale fino alla sua trasformazione o distruzione.
2. Il MSR, come definito dall'articolo 4 del Regolamento e dal Decreto del Ministro della Salute del 16 ottobre 2003, deve essere stoccato separatamente, oltre che da qualsiasi altro prodotto,

anche da altro materiale di categoria 2 e 3, in contenitori identificati mediante una targhetta recante la dicitura “Materiale specifico a rischio – categoria 1” sui quali, trasversalmente ad uno dei lati lunghi, deve essere apposta una striscia inamovibile di colore rosso, alta almeno 15 centimetri e di una lunghezza tale da renderla evidente.

3. Nelle strutture di rimozione, stoccaggio, trattamento e distruzione del MSR, è obbligatoria la tenuta di uno specifico registro di carico e scarico, timbrato e firmato dal Servizio Veterinario dell’azienda U.S.L. competente, sul quale deve essere annotato, secondo le operazioni effettuate, il quantitativo del materiale rimosso, movimentato, trattato e distrutto, unitamente ai dati identificativi delle strutture di provenienza e di destinazione; nei macelli può essere utilizzato il registro di cui all’art. 17 del R.D. 20 dicembre 1928, n. 3298, opportunamente integrato.
4. Il MSR deve essere accompagnato, dal punto di raccolta fino al luogo di destinazione, dal documento commerciale di trasporto previsto per il materiale di categoria 1. Una procedura specifica riguardante la gestione completa del MSR deve essere presente nel piano di autocontrollo degli impianti produttori di tale materiale, ad esclusione dell’allevamento zootecnico, in conformità alle disposizioni vigenti.
5. Entro sette giorni lavorativi successivi alla ricezione del MSR, il destinatario invia copia del documento commerciale di trasporto allo stabilimento da cui proveniva il materiale, con la dichiarazione dell’avvenuta ricezione, sottoscritta dal titolare dell’impianto di ricevimento o da altra persona all’uopo delegata. Il Veterinario Ufficiale incaricato della vigilanza sullo stabilimento di provenienza del MSR verifica la correttezza di tale procedura e, in caso di mancato rispetto, informa tempestivamente l’autorità competente sullo stabilimento di ricezione per le necessarie verifiche ed i conseguenti provvedimenti.
6. In considerazione di particolari esigenze, anche geografiche, nella raccolta e stoccaggio del MSR, la Regione può autorizzare, su richiesta dell’interessato ed a seguito di parere favorevole del Servizio Veterinario dell’azienda U.S.L. competente, uno o più contenitori dislocati sul territorio, a condizione che la conservazione del MSR avvenga mediante l’impiego del freddo.

3. Attività non soggette a riconoscimento.

1. Non sono soggetti all’obbligo di riconoscimento:
 - 1.1. i depositi di spoglie di animali da compagnia presso gli ambulatori veterinari che stoccano gli animali deceduti presso la propria struttura;
 - 1.2. i depositi presso i canili autorizzati che stoccano le spoglie di animali correlati all’attività della propria struttura o che comunque non effettuano attività di raccolta e deposito a scopo commerciale;
 - 1.3. gli stabilimenti che producono biomateriali o dispositivi medici, in quanto già in possesso di specifiche autorizzazioni a norma del D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 47, fatto salvo il rilascio, da parte dell’autorità regionale competente, di nulla osta all’utilizzo di sottoprodotti di origine animale;
 - 1.4. lo smaltimento di carcasse o parti di animali selvatici di grossa taglia (quali cinghiali, caprioli, daini ed altri animali) rinvenuti morti in seguito a sinistri o abbattuti nel quadro di campagne autorizzate dalle competenti autorità, nonché lo smaltimento di carcasse di animali appartenenti a popolazioni dannose (quali nutrie, cormorani, piccioni ed altri animali) abbattuti nell’ambito di operazioni di diradamento, a condizione che lo smaltimento avvenga su parere favorevole del Servizio Veterinario dell’azienda U.S.L. competente e sulla base delle indicazioni da questi fornite in relazione ad ogni singola richiesta;
 - 1.5. le attività istituzionali di raccolta delle carcasse di animali morti nell’ambito di Parchi naturali per il successivo invio ad Istituti di Ricerca a scopi diagnostici e scientifici. In tali

casi, tuttavia, deve essere tenuto un apposito registro da cui risultino la data dell'evento, la specie ed il numero di animali raccolti, l'Istituto a cui le carcasse sono inviate per l'effettuazione delle indagini previste e l'esito delle stesse. Di ciascun invio deve essere data comunicazione al Servizio Veterinario dell'azienda U.S.L. competente per territorio. Copia del registro, relativamente all'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente, deve essere trasmessa entro il 28 febbraio di ogni anno al Settore Sanità Pubblica Veterinaria della Regione, per l'opportuno monitoraggio del fenomeno;

- 1.6. l'attività di maturazione dello stallatico e del contenuto del tubo digerente, quando lo stesso venga impiegato nell'azienda agricola quale ammendante sui terreni, previa maturazione in concimaia.

4. Modalità di raccolta sul luogo di produzione.

1. Qualora i sottoprodotti di categoria 1, 2 e 3 non siano asportati quotidianamente dal luogo in cui sono stati prodotti, compresi gli esercizi di vendita al dettaglio (macellerie e pescherie), devono essere immagazzinati in un locale o in contenitori per la conservazione mediante l'impiego del freddo. I contenitori devono essere chiaramente identificati in base alla tipologia di materiale cui sono dedicati, mediante l'apposizione di una striscia inamovibile, alta almeno 15 centimetri e di una lunghezza tale da renderla evidente, di colore rosso per i materiali di categoria 1, giallo per i materiali di categoria 2 e verde per i materiali di categoria 3, fatte salve le disposizioni di cui al punto 2 per il MSR.
 - 1.1. Limitatamente alle pelli di ovicaprini e conigli, le stesse possono essere conservate, in attesa della loro asportazione dal macello, anche mediante salatura o essiccazione, purché in locali o spazi appositamente dedicati e riconosciuti idonei da parte del Servizio Veterinario dell'azienda U.S.L. competente.
2. L'attività di stoccaggio o deposito di sottoprodotti di categoria 1, 2 e 3 presso i locali degli stessi impianti o stabilimenti che li hanno prodotti, non necessita di specifico riconoscimento ai sensi del Regolamento come impianto di transito, in quanto non rientra nell'Allegato III, Capitolo II, lettere a) e b) del Regolamento.

5. Autorizzazioni dei veicoli e dei contenitori per il trasporto.

1. I veicoli ed i contenitori, adibiti al trasporto dei sottoprodotti non trasformati, devono essere autorizzati e registrati dal Servizio Veterinario dell'azienda U.S.L. competente che detiene l'elenco dei trasportatori autorizzati.
2. I veicoli adibiti al trasporto di prodotti trasformati destinati alla distruzione devono essere registrati dal Servizio Veterinario dell'azienda U.S.L. competente e devono essere conformi ai requisiti previsti dal Regolamento. Gli estremi della registrazione sono riportati su una specifica attestazione, rilasciata al trasportatore dal Servizio Veterinario.
3. L'azienda U.S.L. competente a ricevere la domanda di autorizzazione sanitaria del contenitore o automezzo è quella del Comune di residenza del richiedente/proprietario, se trattasi di persona fisica; nel caso in cui la richiesta sia presentata da una società, l'azienda U.S.L. competente è quella del Comune in cui la suddetta ha la sede legale. Qualora vi sia coincidenza fra proprietario dell'automezzo e proprietario dell'impianto di trasformazione o di transito (o, nel caso di locazione, fra proprietario dell'automezzo e locatario-gestore), competente al rilascio dell'autorizzazione è l'azienda U.S.L. del Comune in cui i suddetti sono ubicati. L'atto autorizzativo deve contenere anche i dati relativi alla sede del registro di cui all'articolo 9 del Regolamento comunicati dal richiedente.
4. Sono esonerati dall'obbligo dell'autorizzazione dei veicoli e dei contenitori per il trasporto:

- 4.1. gli allevatori che conferiscano carcasse di animali morti nel proprio allevamento direttamente a punti di raccolta o ad impianti di eliminazione, come previsto dalla Circolare n. 25 del Ministero della Sanità del 19 dicembre 1994; il trasporto deve comunque avvenire a seguito di nulla osta da parte del Servizio Veterinario dell'azienda U.S.L. competente per territorio, con modalità atte ad assicurare che dal mezzo non si abbiano percolature e con copertura tale da nascondere la carcassa alla vista del pubblico;
- 4.2. le strutture veterinarie pubbliche e private, limitatamente al trasporto all'inceneritore di spoglie di animali da compagnia correlate all'attività sanitaria degli stessi; entro tali limiti, essi sono altresì esonerati:
 - 4.2.1. dalla tenuta del registro delle partite previsto dall'articolo 9 del Regolamento;
 - 4.2.2. dal possesso del documento di trasporto relativo ai materiali di categoria 1.
 Eventuali attività di raccolta o stoccaggio per conto terzi o per altri ambulatori soggiacciono a tutti gli obblighi previsti dal Regolamento.
- 4.3. i privati cittadini, i Comuni ed i canili riconosciuti, che conferiscono per l'eliminazione, direttamente e con mezzi propri, le spoglie di animali da compagnia di proprietà o deceduti presso la propria struttura; essi sono altresì esonerati dagli obblighi di registrazione e documentazione previsti dal Regolamento;
- 4.4. le aziende agricole, per contenitori o carri agricoli che contengono o trasportano stallatico e contenuto del tubo digerente ai sensi e nei limiti di cui al punto 15, paragrafi 4 e 5.

6. *Modalità di identificazione dei veicoli e dei contenitori.*

1. I veicoli e i contenitori, di cui all'Allegato II, Capitolo II, autorizzati al trasporto dei sottoprodotti non trasformati, devono essere identificati mediante targa inamovibile di metallo, o di altro materiale idoneo, riportante l'indicazione della Regione, dell'azienda U.S.L. di competenza ed il numero a ciascuno assegnato dalla stessa azienda U.S.L. sulla base dell'ordine di registrazione.
2. Sui veicoli e contenitori di cui all'Allegato II, Capitolo II, deve essere apposta per i sottoprodotti freschi un'etichetta inamovibile, che indichi:
 - 2.1. la categoria dei sottoprodotti di origine animale oppure, in caso di prodotti trasformati, la categoria dei sottoprodotti di origine animale dai quali sono stati derivati i prodotti trasformati. L'etichetta deve, inoltre, indicare:
 - 2.1.1. in caso di materiali di categoria 3, la dicitura "Non destinato al consumo umano" e, se destinati a tali usi, le diciture "Destinato alla produzione di pet-foods" o "Destinato alla produzione esclusiva di fertilizzanti" (nel caso di prodotti trasformati);
 - 2.1.2. in caso di materiali di categoria 2, diversi dallo stallatico e dal contenuto del tubo digerente e di prodotti trasformati da essi derivati, la dicitura "Non destinato al consumo animale" e, se del caso, "Destinato alla produzione esclusiva di fertilizzanti". Tuttavia, quando i materiali di categoria 2 sono destinati all'alimentazione degli animali indicati nell'articolo 23, paragrafo 2, lettera c) del Regolamento, alle condizioni previste in tale articolo, l'etichetta deve indicare "Per l'alimentazione di ...", con il nome delle specie degli animali alla cui alimentazione i materiali sono destinati, così come previsto dal Regolamento CE/808/2003 della Commissione;
 - 2.1.3. in caso di materiali di categoria 1 e di prodotti trasformati da essi derivati, la dicitura "Destinato solo all'eliminazione";
 - 2.1.4. in caso di stallatico e di contenuto del tubo digerente, la dicitura "Stallatico", così come previsto dal Regolamento CE/808/2003 della Commissione.
 - 2.2. Le etichette di cui sopra devono essere di colore verde per i materiali di categoria 3, di colore giallo per i materiali di categoria 2 e di colore rosso per i materiali di categoria 1.

2.3. Nel caso di veicoli o contenitori scarrabili, la dimensione dell'etichetta non deve essere inferiore a cm 50 x 35; negli altri casi, la dimensione non deve essere inferiore a cm 20 x cm 30. Le dimensioni in altezza dei caratteri non devono essere inferiori a cm 5.

7. Verifica periodica dei veicoli e dei contenitori.

1. Il Servizio Veterinario dell'azienda U.S.L. competente rilascia un'autorizzazione sanitaria di durata biennale. In fase di rinnovo gli automezzi ed i contenitori devono essere sottoposti alla verifica del mantenimento del possesso dei requisiti di idoneità di cui Allegato II, Capitolo II, paragrafo 1 del Regolamento.

8. Disposizioni per evitare le contaminazioni crociate.

1. Allo scopo di evitare le contaminazioni crociate durante il trasporto, ai sensi dell'Allegato II, Capitolo II del Regolamento, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

1.1. gli automezzi autorizzati al trasporto dei sottoprodotti di origine animale non possono essere destinati al trasporto di animali vivi, di alimenti e di prodotti destinati all'alimentazione animale;

1.2. gli automezzi utilizzati per il trasporto dei prodotti trasformati di categoria 3 non possono trasportare materie prime o prodotti destinati all'alimentazione umana;

1.3. i materiali di categoria 3 non possono essere trasportati sul medesimo automezzo contemporaneamente ai materiali di altre categorie, ancorché in contenitori separati;

1.3.1. per comprovate esigenze locali, il Servizio Veterinario dell'azienda U.S.L. di competenza può concedere specifiche autorizzazioni in deroga a quanto previsto al paragrafo 1.3, stabilendo nell'atto autorizzativo le modalità di gestione dei sottoprodotti trasportati;

1.3.2. nell'ipotesi di cui al precedente paragrafo 1.3.1, le modalità di gestione devono comunque prevedere l'apposizione di sigilli da parte del Servizio Veterinario ai contenitori delle diverse categorie di sottoprodotti di origine animale o, in alternativa, l'utilizzo di idonei contenitori monouso, a chiusura ermetica ed inviolabile, fermo restando l'obbligo di informare il Servizio Veterinario di destinazione;

1.4. l'impianto di transito di categoria 3 svolge attività inerenti esclusivamente il deposito temporaneo di materiali di categoria 3; in particolare, al fine di evitare contaminazioni crociate, deve essere garantita la costante separazione di tali materiali da quelli di categoria 1 o 2, dal momento della ricezione a quello della spedizione, compresa l'entrata ed uscita degli automezzi;

1.4.1. in deroga a quanto previsto al paragrafo 1.4, e limitatamente ad impianti di transito esistenti, il Comune può consentire, su parere favorevole del Servizio Veterinario dell'azienda U.S.L. competente, il deposito temporaneo nello stesso stabilimento di materiali di categoria 1, 2 e 3, a condizione che lo stesso avvenga in impianti che risultino fisicamente separati per le categorie 1 e 2 dalla categoria 3, dotati di spogliatoi indipendenti e di accesso separato per i mezzi di trasporto.

1.4.2. Il Servizio Veterinario comunica il parere favorevole alla Regione prima di trasmetterlo al Comune per il rilascio dell'autorizzazione, al fine di consentire un'adeguata armonizzazione delle procedure sul territorio regionale.

9. Lavaggio e disinfezione.

1. Dopo ogni scarico, sulla copia del documento di trasporto che resta al trasportatore o sullo specifico documento di attestazione, il cui modello verrà appositamente predisposto, devono essere indicate la data e l'ora delle operazioni di avvenuto lavaggio e disinfezione, a cura del gestore dell'impianto di destinazione o di un suo rappresentante.
2. Le operazioni di lavaggio e disinfezione degli automezzi utilizzati per il trasporto dei prodotti trasformati possono essere effettuate, oltre che nell'impianto di destinazione, anche presso altre strutture o impianti autorizzati dal Servizio Veterinario dell'azienda U.S.L. competente; l'evento deve essere attestato nei modi di cui al paragrafo 1.
3. In caso di trasporto di pelli calcinate provenienti dagli impianti di rinverdimento e calcinaio e dirette a quelli di transito (spaccatrici e scarnatrici), nonché in caso di trasporto dei sottoprodotti derivanti dall'attività di questi ultimi (spaccature e carniccio), ove destinati ad altri impianti di transito o di trasformazione situati nell'ambito territoriale della stessa azienda U.S.L., considerato che tali trasporti si ripetono più volte nell'arco della stessa giornata lavorativa e su percorsi di breve durata, può essere autorizzato il lavaggio a fine giornata lavorativa. L'autorizzazione è concessa su richiesta dell'interessato, previo parere favorevole del Servizio Veterinario della competente azienda U.S.L.

10. Disposizioni transitorie.

1. Gli automezzi ed i contenitori, che alla data del 1 maggio 2003 erano in possesso di regolare autorizzazione al trasporto di sottoprodotti "a basso rischio" ai sensi del Decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell'Ambiente del 26 marzo 1994, possono continuare a trasportare sottoprodotti di categoria 3, fino alla scadenza naturale dell'autorizzazione, a condizione che:
 - 1.1. soddisfino i requisiti strutturali previsti dal Regolamento (contenitori o veicoli stagni coperti);
 - 1.2. in aggiunta alla targa che ne comprovi lo stato autorizzativo, venga apposta l'etichetta prevista dall'Allegato II, Capitolo I, punto 2 del Regolamento, di colore verde, riportante le diciture previste per il materiale di categoria 3 e di dimensioni non inferiori a cm. 50 x 35.
2. Gli automezzi ed i contenitori, che alla data del 1 maggio 2003 erano in possesso di regolare autorizzazione al trasporto di sottoprodotti "ad alto rischio" ai sensi del citato Decreto ministeriale del 26 marzo 1994, possono continuare a trasportare sottoprodotti di categoria 1 e 2, fino alla scadenza naturale dell'autorizzazione, a condizione che:
 - 2.1. soddisfino i requisiti strutturali previsti dal Regolamento (contenitori o veicoli stagni coperti);
 - 2.2. in aggiunta alla targa che ne comprovi lo stato autorizzativo, venga apposta l'etichetta prevista dall'Allegato II, Capitolo I, punto 2 del Regolamento, di colore rosso o giallo, riportante le diciture previste per le rispettive tipologie di materiale e di dimensioni non inferiori a cm. 50 x 35.
3. I requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere dichiarati in autocertificazione dal titolare dell'autorizzazione in essere ed acquisiti agli atti.

11. Documento commerciale.

1. Durante il trasporto, i sottoprodotti di origine animale ed i prodotti trasformati devono essere accompagnati dal documento commerciale, contenente le indicazioni di cui all'Allegato II, Capitolo III del Regolamento, come riportate nei modelli che verranno appositamente predisposti, che deve essere di colore rosso per i materiali di categoria 1, giallo per i materiali di categoria 2 e verde per i materiali di categoria 3, o con bordatura del rispettivo colore.

2. Il documento commerciale deve specificare:
 - 2.1. la data in cui i materiali sono stati prelevati dallo stabilimento;
 - 2.2. la descrizione dei materiali, comprese:
 - 2.2.1. la categoria dei sottoprodotti di origine animale;
 - 2.2.2. in caso di prodotti trasformati, la categoria dei sottoprodotti di origine animale dai quali sono stati derivati i prodotti trasformati;
 - 2.2.3. le diciture di destinazione previste per ogni singola categoria (“Non destinato al consumo umano”-“ Non destinato al consumo animale” e caso per caso le diciture: “Destinato alla produzione di pet-foods”, “Destinato alla produzione esclusiva di fertilizzante”, “Destinato solo all'eliminazione”);
 - 2.2.4. le specie animali, per i materiali di categoria 3 e per i prodotti trasformati da essi derivati destinati ad essere utilizzati come materie prime per i mangimi degli animali allevati per produrre alimenti;
 - 2.2.5. se del caso, il numero identificativo della marca auricolare;
 - 2.3. la quantità dei materiali;
 - 2.4. il nominativo, l'indirizzo dello stabilimento o il luogo di origine dei materiali;
 - 2.5. il nome e l'indirizzo del trasportatore;
 - 2.6. il nome, l'indirizzo ed il numero di riconoscimento del destinatario;
 - 2.7. il numero di riconoscimento dell'impianto di origine, nel caso l'origine sia un impianto o un deposito riconosciuto ai sensi delle presenti disposizioni;
 - 2.8. la natura e i metodi del trattamento, nel caso l'origine sia un impianto di trattamento;
 - 2.9. la causale del trasporto;
 - 2.10. nel caso la destinazione sia l'eliminazione come rifiuto:
 - 2.10.1. il codice CER 18 02 02, se inviato ad impianto di incenerimento come sottoprodotto (fresco) di categoria 1 e 2,;
 - 2.10.2. il codice CER 18 02 03, se inviato ad impianto di incenerimento come sottoprodotto (fresco) di categoria 3;
 - 2.10.3. il codice CER 02 02 03, se inviato ad un impianto di incenerimento o coincenerimento (cementificio) come prodotto trasformato (farina);
 - 2.10.4. il codice CER 02 02 03, se inviato in discarica ai sensi del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 (sistema di smaltimento possibile solo per il prodotto trasformato derivato da materiale di categoria 3 o, fino al 31 dicembre 2005, per i prodotti alimentari confezionati non più destinati all'alimentazione umana, come specificato al successivo punto 13, paragrafo 3).
3. Il documento commerciale, specifico per categoria di sottoprodotti o di prodotti trasformati, deve essere fornito in almeno tre esemplari (un originale e due copie); l'originale deve accompagnare la partita fino alla destinazione finale e deve essere conservato dal destinatario. Il produttore e il trasportatore devono conservare ciascuno una delle copie.
4. E' consentito l'utilizzo di un documento commerciale semplificato, limitatamente alla raccolta dei sottoprodotti freschi di categoria 3 e fintanto che perdura il divieto di somministrare proteine trasformate agli animali allevati per la produzione di alimenti.
5. Qualora la raccolta ed il trasporto vengano effettuati dallo stesso gestore dello stabilimento di trasformazione, questi deve conservare anche la copia del documento commerciale prevista per il trasportatore.
6. Il documento commerciale deve essere firmato dallo speditore e dal trasportatore.
7. Fatte salve ulteriori specifiche indicazioni della Regione, il documento commerciale deve essere controfirmato dal Veterinario Ufficiale ovvero accompagnato da Certificato Sanitario, nei casi previsti dall'articolo 4, lettera c), punto 2, del Decreto del Ministro della Salute del 16 ottobre 2003.
8. Il documento commerciale è rilasciato in funzione della categoria dell'impianto di destinazione del materiale, indipendentemente dalla categoria stabilita nell'impianto di produzione.

9. In deroga a quanto previsto al paragrafo 1, limitatamente al trasporto di pelli calcinate provenienti dagli impianti di rinverdimento e calcinaio e dirette a quelli di transito (spaccatrici e scarnatrici), nonché in caso di trasporto dei sottoprodotti derivanti dall'attività di questi ultimi (spaccature e carniccio), ove destinati ad altri impianti di transito o di trasformazione situati nell'ambito territoriale della stessa azienda U.S.L. e qualora il trasporto riguardi unicamente materiali di categoria 3, è consentito l'utilizzo di un documento commerciale semplificato di colore bianco, destinato esclusivamente ai sottoprodotti dell'industria conciaria.

12. Registri.

1. Le persone che spediscono, trasportano e ricevono sottoprodotti di origine animale devono tenere un registro delle partite ai sensi dell'art. 9 del Regolamento.
2. Il registro, numerato pagina per pagina, deve recare, sulla prima e sull'ultima pagina, il timbro con firma di annullamento dell'azienda U.S.L. di competenza. Le stesse indicazioni valgono nel caso in cui il registro sia informatizzato e la stampa avvenga su modulo continuo. Nel caso di stampa su fogli singoli, ogni pagina deve essere timbrata e numerata prima di essere stampata. Ai fini degli adempimenti previsti al punto 2, paragrafo 3, può essere utilizzato il registro di cui all'art. 9 del Regolamento con le opportune integrazioni.
3. I registri devono contenere:
 - 3.1. la descrizione dei materiali, compresi:
 - 3.1.1. la categoria dei sottoprodotti di origine animale;
 - 3.1.2. le specie animali per i materiali di categoria 3 destinati ad essere utilizzati come materie prime per mangimi;
 - 3.1.3. se del caso, il numero della marca auricolare;
 - 3.1.4. la quantità dei materiali.
 - 3.2. I registri tenuti dallo speditore di sottoprodotti di origine animale, oltre a quanto previsto al paragrafo 3.1, devono contenere:
 - 3.2.1. la data in cui i materiali sono stati prelevati dallo stabilimento;
 - 3.2.2. il nome e l'indirizzo del trasportatore;
 - 3.2.3. il nome, l'indirizzo ed il numero di riconoscimento del destinatario.
 - 3.3. I registri tenuti dal trasportatore di sottoprodotti di origine animale, oltre a quanto previsto al paragrafo 3.1, devono contenere:
 - 3.3.1. la data in cui i materiali sono stati prelevati dallo stabilimento;
 - 3.3.2. il nominativo, l'indirizzo dello stabilimento o il luogo di origine dei materiali;
 - 3.3.3. il nome, l'indirizzo ed il numero di riconoscimento del destinatario.
 - 3.4. I registri tenuti dal destinatario di sottoprodotti di origine animale, oltre a quanto previsto al paragrafo 3.1, devono contenere:
 - 3.4.1. la data di ricevimento;
 - 3.4.2. il nominativo, l'indirizzo dello stabilimento o il luogo di origine dei materiali;
 - 3.4.3. il nome e l'indirizzo del trasportatore;
 - 3.4.4. la data di avvenuta trasformazione (solo nel caso di stabilimento di trasformazione).
4. Gli impianti di magazzinaggio devono adottare un sistema che garantisca la tracciabilità di ciascuna partita spedita.
5. La compilazione del registro deve essere effettuata entro dieci giorni lavorativi dalla fine del trasporto e la stampa del registro deve avvenire con frequenza non superiore a novanta giorni.
6. Sono esonerati dalla tenuta del registro, nel rispetto delle condizioni previste e fermo restando ogni obbligo inerente la conservazione dei documenti commerciali:
 - 6.1. il trasportatore, nel caso in cui coincida con il destinatario;

- 6.2. il trasportatore mono-mandatario che opera in esclusiva, per tipologia di categoria di materiale, per conto di un unico proponente, (produttore o trasformatore o deposito), a condizione che:
 - 6.2.1. il mandato di trasporto sia redatto in forma scritta;
 - 6.2.2. il proponente detenga il registro;
 - 6.2.3. il proponente abbia dichiarato al trasportatore, per iscritto, di assumersi l'obbligo di fornire, per suo ordine e conto, su richiesta degli organi deputati ai controlli, l'estratto cronologico del registro, dei movimenti effettuati dal trasportatore mandatario, completo di tutti i dati richiesti dal Regolamento;
- 6.3. lo speditore, nel caso in cui si tratti di un produttore occasionale di sottoprodotti di origine animale e per il quale la produzione di sottoprodotti rappresenti un'eccezione e non un fatto che si ripete periodicamente;
- 6.4. lo speditore, nel caso in cui si tratti di un produttore di sottoprodotti che abbia stipulato con il destinatario (trasformatore o deposito temporaneo), un contratto di fornitura in esclusiva, per tipologia di categoria dei materiali prodotti, a condizione che:
 - 6.4.1. i sottoprodotti provengano da negozi per la vendita al minuto;
 - 6.4.2. il contratto di fornitura sia redatto in forma scritta;
 - 6.4.3. il destinatario detenga il registro;
 - 6.4.4. il destinatario abbia dichiarato al produttore, per iscritto, di assumersi l'obbligo di fornire, per suo ordine e conto, su richiesta degli organi deputati ai controlli, l'estratto cronologico del registro, dei conferimenti effettuati dal produttore, completo di tutti i dati richiesti dal Regolamento;
- 6.5. lo speditore che, in osservanza a norme specifiche, è soggetto all'obbligo della tenuta di un registro aziendale per la movimentazione degli animali;
- 6.6. l'impianto di transito che riconosca la stessa titolarità e ragione sociale di un impianto di trasformazione, del quale si configuri come una vera e propria struttura periferica di deposito temporaneo, e verso lo stesso conservi un esclusivo collegamento funzionale, a condizione che:
 - 6.6.1. lo stabilimento di trasformazione detenga il registro e, di tale eventualità, ne faccia comunicazione scritta all'azienda U.S.L. competente sull'impianto di transito;
 - 6.6.2. il registro sia siglato dall'azienda U.S.L. competente sull'impianto di trasformazione
 - 6.6.3. lo stabilimento di trasformazione fornisca su richiesta degli organi deputati ai controlli, l'estratto cronologico del registro, dei conferimenti effettuati dall'impianto di transito, completo di tutti i dati richiesti dal Regolamento;
 - 6.6.4. lo stabilimento di trasformazione trasmetta all'impianto di transito, con cadenza almeno mensile, copia conforme del registro aggiornato;
- 6.7. le strutture veterinarie pubbliche e private, i privati cittadini, i Comuni ed i canili riconosciuti, nei limiti di quanto previsto dal punto 5, paragrafi 4.2 e 4.3.

13. Coordinamento con la disciplina di riferimento in materia ambientale.

1. Le disposizioni del Regolamento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 4 del Regolamento stesso, si applicano al momento dell'accesso dei sottoprodotti di origine animale agli impianti di incenerimento, di coincenerimento o alle discariche, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 4, 5 e 6 dello stesso Regolamento, compatibilmente con la disciplina dei rifiuti di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.
2. Lo smaltimento in discarica dei materiali di categoria 1 e 2, sia freschi che trasformati, non è ammesso, ai sensi del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 che recepisce la Direttiva 1999/31.
3. Fino al 31 dicembre 2005 il materiale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f) del Regolamento, non miscelato con materiali di categoria 1 e 2 o con altri materiali di categoria 3, ad eccezione

dei rifiuti di cucina, può essere smaltito in discarica. Si intendono ricompresi tra questi materiali anche i prodotti alimentari confezionati non più destinati all'alimentazione umana (scaduti, con TMC superato e quelli che hanno subito un'interruzione della catena del freddo ecc.).

3.1. Le autorizzazioni devono essere richieste da ciascuna impresa al Servizio Veterinario dell'azienda U.S.L. del luogo dove è situata la sede effettiva dell'impresa stessa. Qualora il materiale di cui sopra sia avviato per lo smaltimento ad una discarica posta nel territorio di competenza di altra azienda U.S.L., l'invio deve essere comunicato al Servizio Veterinario dell'azienda U.S.L. di destinazione. Entro il 28 febbraio di ogni anno, i Servizi Veterinari dei territori dove hanno sede le discariche comunicano alla Regione i quantitativi di sottoprodotti di origine animale inviati alle stesse in base alla presente disposizione derogatoria.

14. Modalità di smaltimento dei materiali di categoria 1, 2 e 3.

1. Lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale di categoria 1 e 2 avviene in impianti di incenerimento secondo le seguenti modalità :
 - 1.1. in impianti di incenerimento autorizzati ai sensi della normativa ambientale;
 - 1.2. in impianti di incenerimento riconosciuti dall'autorità sanitaria locale ai sensi del Regolamento, quando il materiale incenerito è costituito unicamente da sottoprodotti di origine animale.
2. Lo smaltimento di sottoprodotti freschi di origine animale di categoria 3 avviene in impianti di incenerimento secondo le seguenti modalità:
 - 2.1. in impianti di incenerimento autorizzati ai sensi della normativa ambientale;
 - 2.2. in impianti di incenerimento riconosciuti dall'autorità sanitaria locale ai sensi del Regolamento, quando il materiale incenerito è costituito unicamente da sottoprodotti di origine animale.
3. Il prodotto trasformato, derivante da sottoprodotti di origine animale delle categorie 1, 2 e 3 può essere incenerito e coincenerito soltanto in impianti autorizzati ai sensi della normativa ambientale. I coinceneritori possono esercitare il recupero energetico anche in procedura semplificata in base all'Ordinanza del Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e con il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 30 marzo 2001.
4. Il materiale di categoria 3, sottoposto a trasformazione in un impianto riconosciuto a norma dell'art. 13 del Regolamento, quando smaltito in una discarica ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento, è accettato in discarica per non pericolosi, in conformità al D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 con il codice CER 02 02 03.
5. I rifiuti di cucina e ristorazione, provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali, sono trattati in applicazione del Decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell'Ambiente del 22 maggio 2001.
6. I sottoprodotti di origine animale provenienti da esercizi commerciali di vendita al dettaglio e dagli stabilimenti di produzione di prodotti alimentari di origine animale, ad esclusione dei rifiuti di cucina e ristorazione, non possono essere gestiti come rifiuti urbani.

15. Impianti esclusi dall'applicazione del Regolamento.

1. Sono esclusi dal riconoscimento effettuato dall'autorità sanitaria locale e dal relativo elenco nazionale, in quanto disciplinati dalla normativa ambientale, i seguenti impianti:
 - 1.1. inceneritori e coinceneritori che non trattano esclusivamente sottoprodotti di origine animale;

- 1.2. inceneritori e coinceneritori che trattano prodotti trasformati;
- 1.3. impianti di discarica;
- 1.4. impianti di biogas e compostaggio qualora i rifiuti di cucina e ristorazione, esclusi quelli provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali disciplinati dal Decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell'Ambiente del 22 maggio 2001, siano gli unici sottoprodotti di origine animale utilizzati come materie prime;
- 1.5. impianti di biogas e compostaggio, in conformità a quanto previsto dall'Allegato VI, Capitolo II, punto 14 del Regolamento, come modificato dal Regolamento CE/808/2003, qualora lo stallatico, il contenuto del tubo digerente separato da quest'ultimo, il latte ed il colostro siano i soli materiali di origine animale trattati;
- 1.6. impianti di biogas e compostaggio che trattano substrati non previsti dal Regolamento.

16. Attività, utilizzi e gestioni particolari di taluni sottoprodotti e prodotti trasformati.

- 1. L'attività di trasformazione annessa ad impianti di produzione di alimenti o prodotti alimentari destinati all'alimentazione umana, non necessita di separazione fisica degli impianti, purché non si registrino interferenze igienico sanitarie negative sulle attività svolte e che vengano rispettate le seguenti condizioni:
 - 1.1 il flusso di produzione, trasformazione e trattamento dei sottoprodotti deve essere unidirezionale;
 - 1.2 l'ingresso e l'uscita dell'impianto di trasformazione dei sottoprodotti devono essere separati dagli accessi ed uscite dell'impianto di produzione o trasformazione di alimenti destinati all'uomo;
 - 1.3 non possono essere accettati e trasformati sottoprodotti di origine animale provenienti da altri stabilimenti;
 - 1.4 il personale che opera nell'impianto di trasformazione dei sottoprodotti deve indossare abbigliamento diverso rispetto al personale che opera nello stabilimento di produzione o trasformazione di alimenti destinati all'uomo, in modo da poterne controllare gli spostamenti;
 - 1.5 le attrezzature dell'impianto di trasformazione devono essere distinte da quelle dell'impianto di produzione o trasformazione alimenti.
- 2. La gestione delle pelli dal macello all'impianto di transito deve avvenire nel rispetto dei seguenti criteri.
 - 2.1 Le pelli derivanti da animali giudicati idonei al consumo umano, a seguito di visita ante e post mortem, sono considerate materie prime per la produzione di gelatine o collagene per il consumo umano, rispettivamente ai sensi delle Decisioni CE/1999/724 e 2003/721, le quali ne disciplinano la conservazione, i documenti di trasporto e l'eventuale deposito temporaneo.
 - 2.2 Le pelli derivanti da carcasse di animali giudicati non idonei al consumo umano devono essere:
 - 2.2.1 identificate in modo chiaro immediatamente dopo la seduta di macellazione, contraddistinte mediante marcatura a fuoco o coloranti approvati dal Servizio Veterinario dell'azienda U.S.L. competente e depositate separatamente in contenitori specifici in base alla categoria (categoria 1 o 3);
 - 2.2.2 annotate nel registro delle partite spedite di sottoprodotti;
 - 2.2.3 accompagnate dal documento commerciale di trasporto previsto per i materiali di categoria 1 o 3;
 - 2.2.4 trasportate separatamente dalle pelli derivanti da carcasse di animali ritenuti idonei al consumo umano in contenitori o veicoli autorizzati ed identificati.

- 2.3 Il macello, nell'ambito del piano di autocontrollo, deve predisporre una procedura che garantisca, durante ed al termine di ogni seduta di macellazione, la tracciabilità ai fini dell'esclusione delle pelli non idonee a produrre gelatine.
- 2.4 Il macello che non è in grado di dimostrare e garantire una corretta gestione separata delle pelli non idonee alla produzione di gelatine deve classificare tutte le pelli ottenute nell'impianto come sottoprodotti, con la conseguente esclusione dalla possibilità di utilizzarle per la produzione di alimenti destinati all'uomo.
- 2.5 Solo i macelli che sono dotati di procedure specifiche per l'esclusione delle pelli non idonee a produrre gelatine potranno rilasciare le certificazioni previste dalle Decisioni CE/1999/724 e 2003/721.
- 2.6 Può essere consentito il trasporto contemporaneo, su veicoli o contenitori autorizzati ai sensi del Regolamento, di pelli idonee a produrre gelatine e di pelli classificate in categoria 3, a condizione che:
 - 2.6.1 il trasporto avvenga in contenitori separati e comunque in modo tale da evitare che le pelli classificate in base alle diverse normative possano essere mescolate;
 - 2.6.2 le pelli siano accompagnate dai documenti previsti dalle rispettive normative di riferimento.
- 2.7 Il deposito temporaneo di sole pelli destinate alla produzione di gelatine alimentari è soggetto esclusivamente al nulla-osta rilasciato dal Servizio Veterinario ai sensi della Decisione CE/1999/724.
- 2.8 Nella stessa struttura, fatta salva la separazione fisica e gestionale dei depositi, può essere tuttavia anche autorizzato un impianto di transito di categoria 3, per lo stoccaggio di pelli considerate sottoprodotti ai sensi del Regolamento.
- 2.9 Le pelli derivanti da animali domestici morti non in seguito a macellazione debbono essere distrutte.
3. I prodotti trasformati derivati da materiali di categoria 2 e 3 possono essere utilizzati come fertilizzanti organici o ammendanti, ai sensi dell'articolo 35, punto 3, del Regolamento, a condizione che:
 - 3.1. siano stati prodotti in impianti tecnici riconosciuti a tale scopo ovvero in impianti di trasformazione di categoria 2 o 3 riconosciuti ai sensi del Regolamento;
 - 3.2. siano stati sottoposti al metodo di trasformazione 1, se derivati da materiali di categoria 2;
 - 3.3. siano stati sottoposti ad uno dei metodi di trasformazione da 1 a 5 o 7, se derivati da materiali di categoria 3;
 - 3.4. non vengano immagazzinati presso aziende agricole che detengono animali da allevamento, se non preventivamente miscelati con altri fertilizzanti;
 - 3.5. sui veicoli o sui contenitori o sugli imballaggi o sulle confezioni e sui documenti commerciali, oltre alle indicazioni previste dal Regolamento, siano riportate le diciture: "Non destinato al consumo animale" – "Destinato alla produzione esclusiva di fertilizzanti", e sul documento commerciale venga indicato il marcatore utilizzato, ove previsto;
 - 3.6. i produttori di prodotti trasformati di categoria 2 e 3 destinati ad essere utilizzati come fertilizzanti comunichino all'azienda U.S.L. sede dello stabilimento ogni cessione di prodotto fatta all'utilizzatore finale, entro 3 giorni dall'avvenuta spedizione, anche mediante invio a mezzo fax di copia del documento di trasporto; l'azienda U.S.L. provvede a comunicare l'avvenuta cessione all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di destinazione.
4. Lo stallatico ed il contenuto del tubo digerente possono essere:
 - 4.1 destinati alla produzione di compost o di biogas secondo i criteri stabiliti dal Regolamento, in impianti di cui all'art. 15;
 - 4.2 ceduti ad impianti che producono fertilizzanti per la produzione per il commercio di fertilizzanti organici o di stallatico trasformato;

- 4.3 trasportati in contenitori o automezzi riportanti la dicitura “Stallatico”, come previsto dal Regolamento CE/808/2003 della Commissione, quando destinati agli impianti previsti ai precedenti paragrafi 1 e 2;
- 4.4 applicati sui terreni agricoli previa maturazione in concimaia, senza trasformazione in impianti riconosciuti;
- 4.5 allontanati dal macello per lo spargimento sui terreni agricoli ed in tale caso:
 - 4.5.1 la maturazione può avvenire presso la concimaia del macello (se esistente) ovvero presso la concimaia dell’azienda agricola che si è incaricata del ritiro;
 - 4.5.2 non si rende necessaria l’annotazione nel registro delle partite spedite;
 - 4.5.3 i contenitori o i carri agricoli che li contengono e li trasportano, non necessitano dell’autorizzazione sanitaria né dell’identificazione specifica né del documento commerciale previsto dal Regolamento.

17. Criteri relativi all’attuazione delle deroghe previste dall’articolo 23 del Regolamento.

1. In attuazione dell’articolo 23, punto 1 del Regolamento, sotto la supervisione della Regione e lo stretto controllo del Servizio Veterinario dell’azienda U.S.L. competente, è possibile autorizzare:
 - 1.1. l’uso di sottoprodotti di origine animale a fini diagnostici, didattici e di ricerca;
 - 1.2. l’uso di sottoprodotti di origine animale per attività di tassidermia in impianti tecnici a tal fine riconosciuti a norma dell’articolo 18 del Regolamento.
2. In attuazione dell’articolo 23, punto 2 del Regolamento, sotto la supervisione della Regione e lo stretto controllo del Servizio Veterinario dell’azienda U.S.L. competente, è possibile autorizzare l’alimentazione di animali da giardino zoologico, di animali da circo, di rettili e uccelli da preda, di animali da pelliccia, di animali selvatici la cui carne non è destinata al consumo umano, di cani allevati in mute o in canili riconosciuti e di vermi destinati ad essere utilizzati come esche da pesca, mediante:
 - 2.1 l’utilizzo di materiali di categoria 2, purché non provengano da animali abbattuti o morti a seguito dalla presenza, sospettata o effettiva, di una malattia trasmissibile all’uomo o agli animali;
 - 1.1. l’utilizzo di materiali di categoria 3 di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a j) e, fermo restando l’articolo 22, all’articolo 6, paragrafo 1, lettera l) del Regolamento.
3. Gli utilizzi previsti al paragrafo 2 sono consentiti nel rispetto delle norme di cui all’Allegato IX del Regolamento e delle seguenti condizioni:
 - 3.1 l’“utente”, destinatario dei materiali, deve presentare richiesta di nulla osta al Comune sede dell’impianto, per il tramite del Servizio Veterinario dell’azienda U.S.L. territorialmente competente, specificando almeno:
 - 3.1.1 gli animali utilizzatori;
 - 3.1.2 i luoghi di deposito e di consumo dei sottoprodotti;
 - 3.1.3 l’origine dei sottoprodotti e le modalità di approvvigionamento;
 - 3.1.4 le indicazioni relative al successivo smaltimento di eventuale materiale residuo.
 - 3.2 Il Servizio Veterinario, dopo avere effettuato le verifiche necessarie, trasmette la documentazione, con il parere di competenza, al Comune, che provvede al rilascio del nulla osta, dandone contestualmente formale comunicazione alla Regione.
4. Fermo restando l’obbligo di riconoscimento dei “centri di raccolta”, la Regione comunica al Ministero della Salute, entro il 28 febbraio di ogni anno, l’elenco degli “utenti” di cui al paragrafo 2.

18. Criteri per l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale.

1. In attuazione dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento, è consentito il sotterramento di animali da compagnia di proprietà (esclusi gli equini) in terreni di privati cittadini, solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattia infettiva od infestiva trasmissibile all'uomo o agli animali. Limitatamente alle specie per le quali sia prevista l'anagrafe, il ricorso al sotterramento deve essere esplicitamente segnalato contestualmente al momento dell'aggiornamento della stessa (denuncia di morte). E' altresì consentito l'allestimento di cimiteri da adibire al seppellimento degli animali da compagnia, secondo le procedure già in essere per le analoghe strutture cimiteriali per l'uomo.
2. In attuazione dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento, fatto salvo quanto disposto dal Regolamento CE/811/2003, nonché da eventuali disposizioni dell'autorità sanitaria locale in caso di insorgenza di malattie infettive, è consentita l'eliminazione mediante combustione o sotterramento in loco di sottoprodotti di origine animale provenienti da una zona isolata, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - 2.1. si considerano "zone isolate" esclusivamente quei luoghi difficilmente raggiungibili da automezzi destinati alla raccolta dei sottoprodotti di origine animale e di volta in volta identificati dal Sindaco, che ne dovrà dare comunicazione alla Regione ai fini dello svolgimento da parte della stessa delle attività di supervisione;
 - 2.2. nelle zone isolate il sotterramento è consentito a condizione che:
 - 2.2.1. la carcassa risulti convenientemente identificata;
 - 2.2.2. siano effettuati, ove previsto per la specie e la classe di età dell'animale, i prelievi per l'esecuzione del test rapido per TSE e siano disponibili i risultati favorevoli;
 - 2.2.3. la carcassa venga interrata a congrua profondità, da stabilirsi da parte del Servizio Veterinario dell'azienda U.S.L. competente per territorio;
 - 2.2.4. la carcassa venga cosparsa di calce o altra sostanza ad azione analoga in misura non inferiore al 3% del peso della carcassa stessa.
 - 2.3. Salvo quanto previsto dal punto 3, paragrafi 4 e 5, non possono essere concesse ulteriori autorizzazioni in deroga, ai sensi dell'art. 24, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento, per ragioni esclusivamente economiche, quali assenza o carenza di impianti di trattamento o pretrattamento.
 - 2.4. Il Sindaco è tenuto a garantire il rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti paragrafi 2.2.1, 2.2.3 e 2.2.4.
 - 4.1. Il Sindaco è altresì competente per il monitoraggio delle zone isolate utilizzate per la combustione e il sotterramento di sottoprodotti di origine animale.
3. La Regione comunica al Ministero della Salute le zone individuate quali "isolate" e le relative motivazioni.